

RINNOVO CONTRATTO DELLA DIRIGENZA CIVILE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

TRATTAMENTO ECONOMICO (2019-2021) MINISTERI E AGENZIE FISCALI

Nello specifico settore, si rende indispensabile una profonda rivisitazione del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, **dopo il blocco dei contratti per oltre 10 anni** e un rinnovo contrattuale 2016-2018 (che forse si chiuderà a fine 2019 deludente sotto il profilo normativo ed economico).

Per le altre categorie dirigenziali del pubblico impiego, a pieno regime pubblicistico, i rinnovi sono operativi dal **1 gennaio 2018** chiusi nel 2017.

E' questa la rapidità e snellezza delle procedure promesse ai privatizzati? Bel risultato!

A) Per il trattamento economico fondamentale, occorre, al pari dei contratti per la dirigenza del pubblico impiego a pieno regime pubblico già definiti:

- a) **parametrare** stipendi e progressioni economiche dei livelli dirigenziali e professionali del personale civile a quelli del personale civile e militare del settore pubblico "doc": prefetti, dirigenza militare etc.;
- b) **ripristinare** (come per i suddetti contratti già rinnovati), le otto classi biennali di aumento del 6% computate sul valore iniziale, nonché i successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, calcolati sul valore dell'ottava classe;
- c) **aggiornare**, (si ripete, come previsto per i contratti già in essere della dirigenza pubblica "doc" in vigore dal 1 gennaio 2018) l'indennità di funzione o di posizione, avvalendosi dello strumento già sperimentato e più snello del DPCM, su proposta del **Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**;
- d) **rideterminare** e/o istituire una indennità mensile pensionabile accorpando le indennità attualmente non pensionabili, su cui gravano fra l'altro contributi previdenziali e assistenziali;
- e) **adeguare** i trattamenti economici con:
 - scatti di anzianità per invalidità di servizio;
 - scatti demografici;
 - assegni per il nucleo familiare;
- f) **uniformare** le indennità per missione e trasferimento **prevedendo un congedo "straordinario" di almeno 10 giorni** per esigenze "burocratiche" del trasferito (cambio di residenza, utenze etc.);
- g) **prevedere** una indennità di rischio per taluni dirigenti o professionisti (medici soprattutto) e indennità per particolari tipologie d'impiego, ovviamente pensionabili;
- h) **integrare** gli stanziamenti ridotti, per i medici del Ministero della Salute (**nota a parte allegato 3**).

B) Tutela assicurativa

Va ribadito l'onere a carico degli Enti/Ministeri di riconoscere la tutela assicurativa inserendo e precisando nel contratto la **responsabilità civile e il patrocinio legale**.

All'uopo, *l'Amministrazione assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti o dei professionisti esposti ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati (dallo stesso dirigente o professionista) a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura*

assicurativa, comprensiva di assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, devono essere assunti dalle amministrazioni.

La previsione non può prescindere dal riconoscimento di norme intervenute nel frattempo durante il blocco contrattuale e dopo (quali ad esempio l'art. 12 della legge n. 247/2012), tenendo conto dei comportamenti ondivaghi ed oscillanti della giurisprudenza, anche sul rimborso delle spese legali dei dipendenti coinvolti in giudizi, che, subiscono ingiustificate decurtazioni che restano a carico del dirigente o professionista. A tal fine occorre inserire una norma per l'aggiornamento permanente della tutela assicurativa sia alla normativa che alla giurisprudenza.

C) Trattamento accessorio

1. **Compenso per lavoro straordinario** per il lavoro svolto dal dirigente o professionista per motivi straordinari, in eccedenza al tempo di lavoro, che pur non essendo rigidamente determinato in misura fissa, non potrebbe eccedere, per motivi fisiologici, al massimo **le otto ore giornaliere**: vedesi in particolare il punto 4 c) della circolare concernente il **contratto per la dirigenza militare, in vigore dal 1 gennaio 2018**.
2. **Polizza sanitaria** a carico dell'Ente, a favore del dirigente o professionista, così come previsto per le altre realtà del settore pubblico (Aran, PCM, etc).
3. **Rimborso della quota di iscrizione** all'albo professionale qualora necessaria per espletare i compiti d'ufficio o istituzionali.